

Legge 16-12-1999, n. 483

Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
(G.U. 20-12-1999, n. 297, Serie Generale)

- ☰ Preambolo
- ☰ Art. 1. - Trapianto parziale di fegato
- ☰ Art. 2. - Entrata in vigore

Preambolo

La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1. - Trapianto parziale di fegato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.